



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Ordinanza n. 5 del 10/02/2026

OGGETTO: CONTRASTO ABUSO DI ALCOLICI E MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE DEL 19.02.2026

IL SINDACO

Preso atto che giovedì 19 febbraio 2026 si svolgerà la sfilata di Carnevale, alla quale parteciperanno numerosi carri e figuranti al seguito, e vedrà anche la presenza di numerosi spettatori;

Ritenuto:

- ◇ Di dover provvedere a contrastare l'assunzione di bevande alcoliche in quanto gli abusi, soprattutto in tali manifestazioni, sfociano in episodi di inciviltà e violenza che generano un degrado urbano e sociale;
- ◇ Di dover vietare, durante la manifestazione, l'utilizzo di contenitori che, a seguito degli abusi di cui sopra, potrebbero essere abbandonati e frantumati negli spazi pubblici creando grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- ◇ Che occorre tutelare la sicurezza e la quiete dei cittadini e salvaguardare il decoro urbano;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il T. U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del citato art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;

ORDINA

per il giorno giovedì 19 febbraio 2026, dalle ore 13,00 alle ore 24,00, per i motivi esposti in premessa, nelle aree interessate dalle manifestazioni correlate al carnevale e limitrofe alle stesse, quanto segue:

1. **è fatto divieto** di introdurre, consumare, vendere e/o somministrare bevande super alcoliche;
2. lungo le strade della sfilata e nel raggio di 200 metri da dette aree **è vietata** la vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro e metallo da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;
3. nei Pubblici Esercizi e nei luoghi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande sia a posto fisso sia su area pubblica, è consentita unicamente la vendita mediante mescita al banco delle bevande esclusivamente in bicchieri di plastica e/o carta. È tassativamente vietato servire bevande in contenitori di vetro;
4. **È fatto obbligo** agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto;
5. lungo le strade ricadenti all'interno del circuito della sfilata e nelle aree limitrofe **è vietato a chiunque introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo o qualunque altro tipo di contenitore per liquidi**. E' consentito eccezionalmente il possesso delle bottiglie in plastica della capienza massima di 500 ml. contenenti acqua o bevande analcoliche;
6. Per ragioni di sicurezza pubblica in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità **è vietato**:

- Vendere, detenere o far uso di materiale esplodente o infiammabile di qualsiasi natura;
- Vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni o simili);
- Vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi composizione, spray irritante, ecc.);
- Vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica;
- Partecipare come figurante o seguire il corso della sfilata indossando zaini e borsoni.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, nei limiti stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689, è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00. In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente.

L'organizzatore dell'evento adotti ogni possibile accorgimento affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti e delle persone presenti.

La presente verrà affissa all'Albo Pretorio e trasmessa al Prefetto di Cagliari, notificata agli Uffici della Polizia Locale e Tecnico comunali e al locale Comando Stazione Carabinieri, nonché affissa, in forma sintetica, negli appositi spazi pubblici.

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Gonnosfanadiga;
2. ricorso al T.A.R. di Cagliari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Gonnosfanadiga;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO

Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris